Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1010.**

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa alla medesima facoltà dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1348 del 30 novembre 1967, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, in data 15 giugno 1973, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di farmacologia della medesima facoltà alla II cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia, a decorrere dal 1° novembre 1973;

Visto il verbale, in data 30 giugno 1973, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 5 e 30 aprile 1973, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico dell'Università di Pavia hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1973, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1348 del 30 novembre 1967, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è trasferito alla II cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1011.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4515, apportate dal consiglio di amministrazione dell'Ente predetto nella seduta del 30 ottobre 1969.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 100. — SCIARRETTA

LEGGE 28 gennaio 1974, n. **19.**

Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1971 previsto dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 362, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:

« Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonchè di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subìto avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:

« Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea ».

Art. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 362, può anche essere concesso qualora posteriormente al 31 dicembre 1971 e prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato messo a demolizione naviglio per il quale sussistessero le condizioni richieste dalla richiamata legge ovvero sia stato stipulato il contratto di costruzione di nuovo naviglio o i lavori relativi siano stati iniziati anche in conto proprio da parte del cantiere costruttore.

Nei casi indicati al comma precedente la richiesta di concessione del contributo deve essere presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nella misura di lire 2.500 milioni per l'anno 1974 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1975.

Le somme non utilizzate negli esercizi 1974 e 1975 potranno essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 6.

All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1974, n. **20.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Unione nazionale dei funzionari di pubblica sicurezza - Magistrati dello ordine », con sede in Roma.

N. 20. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Unione nazionale dei funzionari di pubblica sicurezza - Magistrati dell'ordine », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifiche, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 102. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1973.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972 registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il prof. Giuseppe Cataldi designato dalla Corte dei conti;

Considerato che il prof. Giuseppe Cataldi ha presentato le dimissioni dall'incarico e che in sua sostituzione la Corte dei conti ha designato il prof. Antonino De Stefano, presidente di sezione della predetta Corte;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il presidente di sezione della Corte dei conti prof. Antonino De Stefano, in sostituzione del professore Giuseppe Cataldi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Emissione di un francobollo commemorativo di Luigi Vanvitelli nel 2° centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1973;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Luigi Vanvitelli nel secondo centenario della morte, nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colore: verde marcio; tiratura: quindici milioni di esemplari; quartino: 40 esemplari.

La vignetta riproduce la scala monumentale o regia del palazzo reale di Caserta, opera del Vanvitelli. In alto, in carattere maiuscolo e su di una sola riga, è situata la leggenda « LUIGI VANVITELLI », seguita dalle date di nascita e di morte, « 1700-1773 ». In basso, sempre in caratteri maiuscoli, si trovano rispettivamente a sinistra e a destra, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 25 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1974
Registro n. 3 Poste e telecom., foglio n. 124

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Emissione di un francobollo commemorativo di Salvator Rosa nel 3° centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Salvator Rosa nel terzo centenario della morte, nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30 ×40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: nero e arancio; tiratura: quindici milioni di esemplari; quartino: 40 esemplari.

La vignetta, realizzata in nero e racchiusa da una cornice arancio, è stata tratta dal frontespizio di una raccolta di acqueforti intitolata « Diverse figure », cronologicamente la prima opera del Rosa, e rappresenta una figura che sorregge ed indica una lapide, nella quale è posta la leggenda « SALVATOR ROSA », con sotto le date di nascita e di morte, « 1615 » e « 1673 ». Nel lato superiore della cornice è inserita, in chiaro ed in carattere romano maiuscolo, la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « L. 25 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Poste e telecom., foglio n.* 125

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1973.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 356, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del 5 giugno 1973, n. 7365, con la quale l'unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Caserta prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Pasquale Iandoli con il sig. Natale Manzo;

Vista la nota del 5 settembre 1975 con la quale il sig. Pasquale Iandoli rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Natale Manzo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Pasquale Iandoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1974
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 162

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montalcino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 maggio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Montalcino, in ampliamento del vincolo già esistente;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montalcino;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Montalcino, in persona del sig. Ilio Raffaelli, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il comprensorio della campagna intorno a Montalcino forma insieme all'antico centro abitato un notevole complesso ambientale. Tale complesso è costituito da diversi aspetti caratteristici, aventi alto valore estetico e tradizionale (tipiche vegetazione ed insediamenti rurali) e le bellezze panoramiche che vi insistono rappresentano dei veri e propri quadri ambientali godibili da vari punti di vista circostanti come le strade che adducono all'abitato. Tali bellezze panoramiche sono altrettanto importanti, considerando che anche dall'abitato esistono vari punti di belvedere dai quali si gode lo stupendo spettacolo della campagna circostante;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Montalcino, come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord, dal podere Val di Cava sulla strada provinciale all'incrocio col fosso Suga in linea retta in direzione ovest, fino ad incontrare il fosso del Marsaiolo. Ad ovest, risalendo il corso del suddetto fosso fino all'incontro col fosso Fil di Seta; da qui in linea retta in direzione sud-ovest fino alla vetta di Poggio Pinzuto a quota 406. Successivamente in direzione sud-est fino ad incontrare il trivio a quota 530, in prossimità del Poggio del Tagliatone. Da tale trivio in direzione sud-est in linea retta fino alla collina delle Ragnaie a quota 636. Successivamente in direzione nord-est ed in linea retta, passando per il Poggio Civitella a quota 661,

fino ad incontrare la provinciale Torrenieri-Montalcino in località Ferro a quota 408. Scendendo la strada provinciale verso Torrenieri fino all'incontro a quota 292 con la strada vicinale, che si diparte verso ovest e seguendo la medesima strada che lambisce il podere Rigaccini e arriva alla Casaccia a quota 319, incontrando la strada provinciale che da Buonconvento conduce a Montalcino. Da tale incrocio si discende tale strada in direzione nord-ovest, fino a ritornare al podere Val di Cava in prossimità con l'intersezione del fosso Suga.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Montalcino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Verbale dell'adunanza del 18 maggio 1971

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 18 del mese di maggio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) MONTALCINO - Proposta di ampliamento del precedente vincolo.

Viene chiamato a partecipare alla seduta il sindaco di Montalcino.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, a maggioranza (contrario il sindaco) propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

a nord, dal podere Val di Cava sulla strada provinciale all'incrocio col fosso Suga in linea retta in direzione ovest, fino ad incontrare il fosso del Marsaiolo. Ad ovest, risalendo il corso del suddetto fosso fino all'incontro col fosso Fil di Seta; da qui in linea retta in direzione sud-ovest fino alla vetta di Poggio Pinzuto a quota 408. Successivamente in direzione sud-est fino ad incontrare il trivio a quota 530, in prossimità del Poggio del Tagliatone. Da tale trivio in direzione sud-est in linea retta fino alla collina delle Ragnaie a quota 636. Successivamente in direzione nord-est ed in linea retta, passando per il Poggio Civitella a quota 661, fino ad incontrare la provinciale Torrenieri-Montalcino in località Ferro a quota 408. Scendendo la strada provinciale verso Torrenieri fino all'incrocio a quota 292 con la strada vicinale, che si diparte verso ovest e seguendo la medesima strada che lambisce il podere Rigaccini e arriva alla Casaccia a quota 319, incontrando la strada provinciale che da Buonconvento conduce a Montalcino. Da tale incrocio si discende tale strada in direzione nord-ovest, fino a ritornare al podere Val di Cava in prossimità con l'intersezione del fosso Suga.

(*Omissis*).

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Villa S. Giovanni in Tuscia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 gennaio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Monte Aguzzo nel comune di Villa S. Giovanni in Tuscia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villa S. Giovanni in Tuscia;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco protempore del comune di Villa S. Giovanni in Tuscia, in persona del sig. Vito Stefani, dal sig. Giuseppe Fioroni, e dal sig. Antonio Latini ed altri, proprietari di immobili, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi di un'altura caratteristica densamente coperta di boschi che fanno da pittoresco sfondo all'abitato del comune di Villa S. Giovanni in Tuscia, congiuntamente ai prati che si estendono ai piedi dell'altura e che costituiscono con essa una suggestiva cornice all'abitato stesso e formano una rilevante bellezza naturale;

Decreta:

La località Monte Aguzzo sita nel territorio del comune di Villa S. Giovanni in Tuscia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incrocio di via Romana con via del Poggio Aguzzo e con viale Principe Umberto il territorio proposto per il vincolo ha per limite verso nord-est il viale Principe Umberto, indi la strada comunale Romana fino all'incrocio con la vicinale del Prato Macchia, indi questa verso sud fino alla particella catastale 686 del foglio 6, prosegue verso ovest lungo le particelle catastali 686, 206, 273, 303, 301, 298, 294, 267, 266, 265, 264, 243, 242, 519 del foglio 6 sino alla strada vicinale del Casaletto, indi lungo questa fino alla vicinale dell'Alce, che segue sino alla particella catastale 141 del foglio 5, prosegue verso ovest lungo la particella catastale 141 del foglio 5, attraversa la strada, poi le particelle catastali 140, 184, 182, 136, 130, 129, 128 e, verso nord-ovest, 785, 108, 107, 816, 92 del foglio 5, indi attraverso la comunale Piangagliardo e la particella catastale 45 del foglio 5 arriva alla comunale della Mola, segue questa e comprendendo le particelle catastli 49, 51, 786 del foglio 5, giun-

ge a via delle Monache, la segue e lungo piazzale Savoia e via Romana perviene al viale Principe Umberto. (Le particelle catastali sopranominate sono comprese nel vincolo).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Villa S. Giovanni in Tuscia provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Verbale n. 11

Oggi, 13 gennaio 1971, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

7) VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA - Località Monte Aguzzo - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la località Colle Aguzzo, altura caratteristica densamente coperta di boschi, che fanno da pittoresco sfondo all'abitato del comune di Villa S. Giovanni in Tuscia, congiuntamente ai prati che si estendono ai piedi dell'altura e che costituiscono con essa una suggestiva cornice all'abitato stesso e formano una notevole bellezza panoramica;

Rilevata la necessità di tutelare tale complesso panoramico, normalizzando le opere che si vogliono intraprendere in esso;

All'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Villa S. Giovanni in Tuscia racchiuso entro il seguente perimetro:

partendo dall'incrocio di via Romana con via del Poggio Aguzzo e con viale Principe Umberto il territorio proposto per il vincolo ha per limite verso nord-est il viale Principe Umberto, indi la strada comunale Romana fino all'incrocio con la vicinale del Prato Macchia, indi questa verso sud sino alla particella catastale 686 del foglio 6, prosegue verso ovest lungo le particelle catastali 686, 206, 273, 303, 301, 298, 294, 267, 266, 265, 264, 243, 242, 519 del foglio 6 sino alla strada vicinale del Casaletto, indi lungo questa fino alla vicinale dell'Alce, che segue sino alla particella catastale 141 del foglio 5, prosegue verso ovest lungo la particella catastale 141 del foglio 5, attraversa la strada, poi le particelle catastali 140, 184, 182, 136, 130, 129, 128 e, verso nord-ovest, 785, 108, 107, 816, 92 del foglio 5, indi attraverso la comunale Piangagliardo e la particella catastale 45 del foglio 5 arriva alla comunale della Mola, segue questa e comprendendo le particelle catastali 49, 51, 786 del foglio 5, giunge a via delle Monache, la segue e lungo piazzale Savoia e via Romana perviene al viale Principe Umberto. (Le particelle catastali sopranominate sono comprese nel vincolo).

(*Omissis*).

(1387)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1974.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 9 ottobre 1972, n. 6-24-2393/72, con il quale l'amministrazione provinciale di Brescia ha approvato la declassificazione a comunale del tratto iniziale della strada provinciale n. 42 « Stocchetta-Collebeato » dalla progressiva 0 + 000 alla progressiva 0 + 480, dell'estesa di km. 0 + 480;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 603, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse di km. 0+480 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa impiegati finanziari - C.I.F. », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 21 settembre al 24 ottobre 1973 alla società « Cooperativa impiegati finanziari - C.I.F. », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa impiegati finanziari - C.I.F. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Mario Mossolin in data 28 settembre 1944, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e lo avv. Alberto Cavaliere ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 16 maggio 1973 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Irnerio », con sede in Milano, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1973 il decreto ministeriale 16 maggio 1973, con il quale la società « Cooperativa di consumo Irnerio », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Ambrosoli, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

(1574)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo saglianese, con sede in Sagliano Micca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 ottobre 1973, il rag. Giancarlo Fileppo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo saglianese, con sede in Sagliano Micca (Vercelli), in sostituzione del rag. Isidoro Fileppo, deceduto.

(1575)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola Lombardi Vito, con sede in Gravina di Puglia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 ottobre 1973, il dott. Giuseppe Alleva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Lombardi Vito, con sede in Gravina di Puglia (Bari), in sostituzione del dott. Nicola De Feo, dimissionario.

(1576)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	649,60	—	—	650,20	—	—	—	650,20
Dollaro canadese	—	—	667,50	—	—	666,50	—	—	—	666,50
Franco svizzero	—	—	207,80	—	—	208,05	—	—	—	208,01
Corona danese	—	—	102,50	—	—	102,60	—	—	—	102,63
Corona norvegese	—	—	113,80	—	—	113,35	—	—	—	113,37
Corona svedese	—	—	140,20	—	—	140,20	—	—	—	140,20
Fiorino olandese	—	—	232,90	—	—	232,85	—	—	—	232,86
Franco belga	—	—	16,10	—	—	16,15	—	—	—	16,16
Franco francese	—	—	131,70	—	—	131,90	—	—	—	131,90
Lira sterlina	—	—	1490 —	—	—	1486,10	—	—	—	1486,10
Marco germanico	—	—	242,60	—	—	242,90	—	—	—	242,94
Scellino austriaco	—	—	32,98	—	—	33,05	—	—	—	33,04
Escudo portoghese	—	—	25,50	—	—	25,50	—	—	—	25,49
Peseta spagnola	—	—	11,04	—	—	11,02	—	—	—	11,03
Yen giapponese	—	—	2,25	—	—	2,25	—	—	—	2,25

Media dei titoli del 20 febbraio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	92 —
» 5 % (Ricostruzione)	98,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,050
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	95,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,775
» 5,50 % » » 1968-83	92,575
» 5,50 % » » 1969-84	93,975
» 6 % » » 1970-85	98,350
» 6 % » » 1971-86	97,775
» 6 % » » 1972-87	97,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	650,10
Dollaro canadese	666,825
Franco svizzero	207,905
Corona danese	102,615
Corona norvegese	113,485
Corona svedese	140,10
Fiorino olandese	232,83
Franco belga	16,095
Franco francese	131,865
Lira sterlina	1485,80
Marco germanico	242,745
Scellino austriaco	33,015
Escudo portoghese	25,49
Peseta spagnola	11,004
Yen giapponese	2,255

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3a *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 241 D.P. — Data: 21 febbraio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Di Nunno Giuseppe, nato a Trani l'8 aprile 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 Mod. 241 D.P. — Data: 21 febbraio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Di Nunno Giuseppe, nato a Trani l'8 aprile 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 Mod. 243 D.P. — Data: 6 giugno 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Treviso. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana - Succursale di Treviso. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 gennaio 1974

(870)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Cambiamento della ragione sociale ed autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « San Bernardo ».

Con decreto ministeriale n. 1447 dell'8 febbraio 1974 la società Fonti San Bernardo S.p.a., con sede in Torino, via Principessa Clotilde n. 1, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Bernardo », di cui ai decreti ministeriali n. 886 del 14 gennaio 1967 e n. 1268 del 15 maggio 1972, in recipienti della medesima composizione e delle stesse capacità indicate nei citati decreti.

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno uguali nel formato, dimensioni e colori a quelle autorizzate con il suddetto decreto n. 886 del 14 gennaio 1967.

Riportano in fondo al riquadro sinistro la dicitura « leggerissima - residuo secco di sali grammi 0,0452 p.l. » (che sulle etichette autorizzate con il decreto n. 886 è riportata nella parte inferiore del riquadro centrale) e « vetro e tappo sterilizzati » (che sulle etichette autorizzate con il decreto n. 886 è riportata in fondo al riquadro destro); riportano nella parte inferiore del riquadro centrale l'immagine di San Bernardo racchiusa in un piccolo cerchio di colore nero e la ragione sociale « Fonti San Bernardo S.p.a. Torino - Stabilimento in Garessio (Cuneo) » al posto di « Società per azioni Metzger Torino - Azienda Fonti S. Bernardo Garessio ».

Restano invariate le altre diciture autorizzate con il decreto ministeriale n. 886. I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale, sul quale in alto ed in basso si legge « Acqua S. Bernardo » in caratteri di colore nero su fondo bianco operato in verde e sul centro « Acqua naturale » in caratteri di colore rosso su fondo verde, in una cornice ai cui lati figurano due disegni in rosso e bleu.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 447. Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 886 del 14 gennaio 1967.

(1524)

Cambiamento della ragione sociale ed autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « San Bernardo », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1448 dell'8 febbraio 1974 la società Fonti San Bernardo S.p.a., con sede in Torino, via Principessa Clotilde n. 1, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « S. Bernando » addizionata di gas acido carbonico, di cui ai decreti ministeriali n. 887 del 14 gennaio 1967 e n. 1269 del 15 maggio 1972, in recipienti della medesima composizione e delle stesse capacità indicate nei citati decreti.

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno uguali nel formato, dimensioni, e colori a quelle autorizzate con il suddetto decreto n. 887 del 14 gennaio 1967.

Riportano in fondo al riquadro sinistro la dicitura « leggerissima - residuo secco di sali grammi 0,0452 p.l. » (che sulle etichette autorizzate con il decreto n. 887 è riportata nella parte inferiore del riquadro centrale) e « vetro e tappo sterilizzati » (che sulle etichette autorizzate con il decreto n. 886 è riportata in fondo al riquadro destro); riportano nella parte inferiore del riquadro centrale l'immagine di San Bernardo racchiusa in un piccolo cerchio di colore nero e la ragione sociale « Fonti San Bernardo S.p.a. Torino - Stabilimento Garessio (Cuneo) » al posto di « Società per azioni Metzger Torino - Azienda Fonti San Bernardo Garessio ». Restano invariate le altre diciture autorizzate con il decreto ministeriale n. 887.

I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale, sul quale in alto e in basso si legge « Acqua San Bernardo » in caratteri di colore nero su fondo bianco operato in giallo e nel centro « Acqua oligominerale » in caratteri di colore nero su fondo giallo in una cornice ai cui lati figurano due disegni in rosso e bleu.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1448.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 887 del 14 gennaio 1967.

(1525)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rimini

Con decreto 16 marzo 1973, n. 451, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un frustolo di terreno in località Marina Centro in comune di Rimini (Forlì) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 75, mappale 4 parte, della superficie di mq. 118 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato nell'aprile 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1587)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 73, sono stati dichiarati inammissibili, perchè non notificati alla controparte, i ricorsi straordinari in via amministrativa esperiti dalle signore Ferdinanda Filippi e Edda Mellano, avverso il provvedimento istitutivo di una tabaccheria speciale nell'interno della stazione ferroviaria del comune di Brandizzo.

(1434)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 71, è stato dichiarato inammissibile, perchè non notificato alla controparte, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 30 marzo 1971 dalle signore Mancini Edivia e Pepi Lina, avverso il provvedimento istitutivo di una tabaccheria speciale all'interno del mercato ortofrutticolo di Siena.

(1435)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° agosto 1973 al 15 ottobre 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2086/73, n. 2108/73, n. 2123/73, n. 2137/73, n. 2148/73, n. 2156/73, n. 2162/73, n. 2181/73, n. 2192/73, n. 2206/73, n. 2214/73, n. 2233/73, n. 2244/73, n. 2258/73, n. 2269/73, n. 2280/73, n. 2295/73, n. 2306/73, n. 2323/73, n. 2328/73, n. 2336/73, n. 2352/73, n. 2372/73, n. 2401/73, n. 2416/73, n. 2425/73, n. 2439/73, n. 2450/73, n. 2461/73, n. 2467/73, n. 2477/73, n. 2492/73, n. 2504/73, n. 2520/73, n. 2530/73, n. 2549/73, n. 2563/73, n. 2571/73, n. 2587/73, n. 2597/73, n. 2607/73, n. 2622/73, n. 2644/73, n. 2675/73, n. 2686/73, n. 2694/73, n. 2709/73, n. 2718/73, n. 2732/73, n. 2743/73, n. 2749/73, n. 2767/73 e n. 2782/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			1-8-1973	2-8-1973	3-8-1973	dal 4-8-1973 al 6-8-1973	7-8-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	4.968,75	5.068,75	5.181,25	5.268,75	5.068,75
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	3.975,00	4.062,50	4.062,50	4.175,00	4.062,50
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	4.968,75	5.068,75	5.181,25	5.268,75	5.068,75
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.975,00	4.062,50	4.062,50	4.175,00	4.062,50
	17.01-790	b. altri (3) (5)	3.975,00	4.062,50	4.062,50	4.175,00	4.062,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			8-8-1973	9-8-1973	10-8-1973	dall'11-8-1973 al 13-8-1973	14-8-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	5.181,25	5.068,75	5.068,75	5.531,25	5.387,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	4.062,50	4.062,50	4.162,50	4.162,50	4.275,00
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	5.181,25	5.068,75	5.068,75	5.531,25	5.387,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.062,50	4.062,50	4.162,50	4.162,50	4.275,00
	17.01-790	b. altri (3) (5)	4.062,50	4.062,50	4.162,50	4.162,50	4.275,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			dal 15-8-1973 al 16-8-1973	17-8-1973	dal 18-8-1973 al 21-8-1973	22-8-1973	23-8-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	5.643,75	5.843,75	5.418,75	5.512,50	5.512,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	4.612,50	4.850,00	4.393,75	4.625,00	4.400,00
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	5.643,75	5.843,75	5.418,75	5.512,50	5.512,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.612,50	4.850,00	4.393,75	4.625,00	4.400,00
	17.01-790	b. altri (3) (5)	4.612,50	4.850,00	4.393,75	4.625,00	4.400,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			24-8-1973	dal 25-8-1973 al 28-8-1973	29-8-1973	30-8-1973	dal 31-8-1973 al 3-9-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	5.512,50	5.512,50	5.643,75	5.731,25	5.512,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	4.518,75	4.400,00	4.631,25	4.750,00	4.456,25
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	5.512,50	5.512,50	5.643,75	5.731,25	5.512,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.518,75	4.400,00	4.631,25	4.750,00	4.456,25
	17.01-790	b. altri (3) (5)	4.518,75	4.400,00	4.631,25	4.750,00	4.456,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			dal 4-9-1973 al 5-9-1973	6-9-1973	7-9-1973	dall'8-9-1973 al 10-9-1973	dall'11-9-1973 al 12-9-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	4.518,75	4.631,25	4.518,75	4.631,25	4.518,75
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.518,75	4.631,25	4.518,75	4.631,25	4.518,75
	17.01-790	b. altri (3) (5)	4.518,75	4.631,25	4.518,75	4.631,25	4.518,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			dal 13-9-1973 al 17-9-1973	18-9-1973	19-9-1973	20-9-1973	21-9-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	5.375,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.981,25
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	4.712,50	4.881,25	4.262,50	4.093,75	3.756,25
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	5.375,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.981,25
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.712,50	4.881,25	4.262,50	4.093,75	3.756,25
	17.01-790	b. altri (3) (5)	4.712,50	4.881,25	4.262,50	4.093,75	3.756,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 27-9-1973	dal 28-9-1973 all'1-10-1973	dal 2-10-1973 al 3-10-1973	4-10-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	5.093,75	5.093,75	4.981,25	4.981,25	4.856,25
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	3.868,75	3.981,25	3.756,25	3.868,75	3.643,75
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	5.093,75	5.093,75	4.981,25	4.981,25	4.856,25
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.868,75	3.981,25	3.756,25	3.868,75	3.643,75
	17.01-790	b. altri (3) (5)	3.868,75	3.981,25	3.756,25	3.868,75	3.643,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo				
			dal 5-10-1973 all'8-10-1973	dal 9-10-1973 al 10-10-1973	11-10-1973	12-10-1973	dal 13-10-1973 al 15-10-1973
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	4.762,50	4.668,75	4.575,00	4.406,25	4.668,75
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	3.531,25	3.418,75	3.306,25	3.193,75	3.418,75
		B. non denaturati:					
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	4.762,50	4.668,75	4.575,00	4.406,25	4.668,75
		II. zuccheri greggi:					
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.531,25	3.418,75	3.306,25	3.193,75	3.418,75
	17.01-790	b. altri (3) (5)	3.531,25	3.418,75	3.306,25	3.193,75	3.418,75

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(1388)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Atteso che alla data del 30 novembre 1973, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni erano disponibili cinque posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, allegato I, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1974.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1974.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1974. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, la tessera ferroviaria personale non scaduta di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voti saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione, da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1974) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi i certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti

dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 gennaio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1974
Registro n. 9, foglio n. 2

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato;

b) Materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calci e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti o rivestimenti. Vernici;

c) Tecnica delle costruzioni: Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Vari tipi di fondazioni e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c.a. Edifici civili Edifici industriali.

2) *Elettrologia e princìpi di macchine elettriche*:

Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie od in parallelo; capacità risultante. Espressione delle capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche. Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica. Permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica. Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Leggi di Kirchhoff. Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti. Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Mutua induzione. Energia magnetica di correnti. Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza. Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase. Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione. Motori a corrente continua e loro funzionamento a seconda del modo di eccitazione. Trasformatori elettrici. Fondamenti sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori. Funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Alternatori e princìpi generali, del loro funzionamento. Motori sincroni. Principali metodi di misura di correnti, di tensione, di potenza, sia in corrente continua, sia in corrente alternata.

3) *Impianti tecnologici*:

Riscaldamento: Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale e termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento d'aria.

Trasporti pneumatici: Princìpi di funzionamento in compressione ed in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici. Trasporti meccanici: Norme legislative allo esercizio ed all'installazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

4) *Materie giuridico-amministrative*:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale del personale Divisione 1ª Sezione 1ª Via del Seminario 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) nato il nel comune di (provincia di .) domiciliato in via/piazza n. c.a.p. comune (provincia di .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, allegato I, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di dal in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . del corso di laurea di . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . . in data . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

., data .

Firma . . . (2)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Rinaldi dott. Mario	punti	79,59	su 132
2. Pettinicchio dott. Matteo .	»	79,50	»
3. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
4. Pulli dott. Italo	»	78,40	»
5. Mancini dott. Rocco .	»	75,63	»
6. Bosco dott. Giuseppe .	»	74,18	»
7. Di Giovine dott. Gaetano .	»	74,18	»
8. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
9. Pasquale dott. Pasquale .	»	73,68	»
10. Genovese dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) .	»	72,87	»
11. Filograsso dott. Spiridione	»	72,87	»
12. Pace dott. Domenico .	»	71,95	»
13. Mignone dott. Pasquale .	»	71,34	»
14. Di Campo dott. Michele .	»	71,02	»
15. Maroni dott. Lino	»	70,64	»
16. Ventura dott. Arnaldo . .	»	69,79	»
17. Maiorana dott. Giulio . .	»	69,60	»
18. Gerardi dott. Antonio .	»	66,85	»
19. Boianelli dott. Fernando .	»	66,73	»
20. Battista dott. Vitantonio .	»	62,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(1539)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Nuoro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Nuoro, nell'ordine indicato:

1. Iozzia dott. Guglielmo	punti	82,68	su 132
2. Marino dott. Oreste	»	78 —	»
3. Tollis dott. Aldo	»	76,86	»
4. Mistretta dott. Francesco . . .	»	76 —	»
5. Di Giovine dott. Gaetano . . .	»	73,18	»
6. Baum dott. Giovanni	»	72 —	»
7. Bosco dott. Giuseppe	»	71,06	»
8. Mignone dott. Pasquale	»	70,18	»
9. Grenzi dott. Massimiliano . . .	»	68,88	»
10. Gerardi dott. Antonio	»	66 —	»
11. Dedoni dott. Livio	»	65 —	»
12. Gianoglio dott. Gonario	»	57,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(1534)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 12 luglio 1973, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di otto agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste, indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1973, è composta come segue:

Presidente:

Di Giacomo dott. Giacomo, ispettore capo del Tesoro.

Membri:

Bertogna dott. Ferruccio, presidente della deputazione della borsa valori di Trieste;

Visin rag. Bruno, presidente della commissione per il listino della borsa valori di Trieste;

Chiriaco dott. Umberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste;

Cardinali prof. Gino, professore straordinario di tecnica bancaria dell'Università degli studi di Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1974
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 163

(1380)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del concorso interno, per esami, a cento posti di operaio qualificato ed a ottantotto posti di operaio specializzato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 246, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato (supplemento speciale) in data 30 marzo 1972, con il quale è stato indetto un concorso interno, per esami, a cento posti di operai qualificati ed a ottantotto posti di operai specializzati, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto l'art. 17, lettera *C*, della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1973, registro n. 3, foglio n. 193, con il quale è stato ripartito per categoria e per regioni il contingente degli operai del Corpo forestale dello Stato da trasferire alle regioni a statuto ordinario e, in corrispondenza al contingente medesimo, è stato ridotto con effetto 1° aprile 1972 il ruolo organico degli operai del Corpo forestale dello Stato;

Attesa pertanto la necessità di revocare il decreto ministeriale 2 ottobre 1971 in quanto 1.192 operai sono già stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 2 ottobre 1971 nelle premesse citato con il quale è stato indetto il concorso interno, per esami, a cento posti di operaio qualificato ed a ottantotto posti di operaio specializzato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1973
Registro n. 14, *foglio n.* 392

(1394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 47, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 ottobre 1973, avranno luogo in Bologna nei giorni 29 e 30 marzo 1974, con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », sede centrale, via Matteotti n. 7, Bologna: lettere A - B - C - D - E - F - G;

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », succursale, via Bigari n. 3, Bologna: lettere H - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z.

(1591)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centodiciotto posti di coadiutore meccanografo in prova, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 7 febbraio 1974 il decreto ministeriale 24 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centodiciotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(1456)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 147/73, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, gli articoli 9 e 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte della regione Piemonte, della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni pervenute dai comuni interessati;

Considerato che il dott. Chigo Angelo, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, come rappresentante dei medici condotti, da parte dei comuni interessati, non è più in servizio fin dal 1° gennaio 1973;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di ventisette posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972 è così costituita:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Componenti:

Garsia dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Cuneo;

Sircana dott. Antonio, medico provinciale di Alessandria;

Federico prof. Angelino, primario medico dell'ospedale civile « S. Croce » di Cuneo;

Bassignana dott. Ercole, medico condotto di Villanova Mondovì;

Priola prof. Italo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Saluzzo.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo dell'ufficio medico provinciale di Alessandria.

La commissione avrà la sua sede presso l'ospedale civile « S. Croce » di Cuneo ed inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 28 gennaio 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(1354)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 428 in data 9 aprile 1973, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972;

Visto il decreto n. 51/82 in data 14 gennaio 1974 del medico provinciale di Torino, con il quale il dott. Pier Arrigo Fenoglio, veterinario consorziale di Santena, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 221;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 88 del 18 gennaio 1973 concernente la delega della firma dei provvedimenti concernenti i concorsi dei sanitari condotti;

Viste le designazioni del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 428 in data 9 aprile 1973 per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Suelzu dott. Clemente, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Componenti:

Mena dott. Dante, veterinario provinciale di Novara;

Battisti dott. Sergio, vice prefetto ispettore, prefettura di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Fenoglio dott. Pier Arrigo, veterinario condotto.

Segretario:

Tasselli dott.ssa Anna Maria, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Le prove di esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza, 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino, dell'ufficio del veterinario provinciale di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 17 gennaio 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(1355)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 20417/1.18 del 24 novembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Sessa Aurunca, Carinola nonchè dei consorzi di vigilanza igienica di Trentola-Ducenta ed uniti, di Pietramelara ed uniti e di Pignataro Maggiore ed uniti;

Accertata la regolarità delle operazioni di detto concorso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 7347/1.18 del 25 maggio 1973;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Di Caprio Francesco . . . . punti 151,200 su 240
2. Passaretta Matteo . . . . » 149,872 »
3. Gravino Luigi . . . . . » 148,532 »
4. Merola Domenico . . . . » 143,130 »
5. La Banca Cosmo . . . . . » 142,116 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Campania, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Caserta e degli enti interessati.

Caserta, addì 7 febbraio 1974

Il medico provinciale: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1507, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Sessa Aurunca, Carinola nonchè dei consorzi di vigilanza igienica di Trentola-Ducenta ed uniti, di Pietramelara ed uniti e di Pignataro Maggiore ed uniti;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, secondo l'ordine della graduatoria dei candidati risultati idonei, sino all'attribuzione dei posti messi a concorso;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari del comune o consorzio a fianco di ciascuno indicato:

1) Di Caprio Francesco: comune di Carinola;
2) Passaretta Matteo: comune di Sessa Aurunca;
3) Gravino Luigi: consorzio di Pietramelara;
4) Merola Domenico: consorzio di Pignataro Maggiore;
5) La Banca Cosmo: consorzio di Trentola-Ducenta.

Ciascuno dei suindicati sanitari è tenuto ad assumere servizio nel posto di cui è nominato titolare entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento, la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

I sindaci dei comuni di Sessa Aurunca, di Carinola, nonchè i presidenti dei consorzi di vigilanza igienica di Trentola-Ducenta ed uniti, di Pietramelara ed uniti e di Pignataro Maggiore ed uniti, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Caserta, addì 7 febbraio 1974

(1338) *Il medico provinciale:* CAIOLA

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1974, n. 4.
Costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 4 febbraio 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 1.

Ripartizione dei territori montani in zone omogenee

I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati, sulla base dei criteri di unità territoriale economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee:

Provincia di Catanzaro:

1) zona dell'Alto Crotonese e del Marchesato (comuni 13):

comuni di: Belvedere di Spinello (parte), Caccuri, Carfizzi, Casabona (parte), Castel Silano, Cerenzia, Melissa, Pallagorio (parte), San Nicola dell'Alto (parte), Savelli, Strongoli (parte), Umbriatico, Verzino.

2) zona della Piccola Sila e della fascia Presilana (comuni 18):

comuni di: Andali (parte), Albi, Belcastro (parte), Cerva, Cotronei, Cropani (parte), Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronà, Petilia Policastro, Sellia (parte), Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise.

3) zona dei Monti Tiriolo, Reventino, Mancuso (comuni 18):

comuni di: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Falerna, Gimigliano, Gizzeria (parte), Lamezia Terme (parte), Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese (parte), Platania, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo (parte).

4) zona Fossa del Lupo (comuni 15):

comuni di: Amaroni (parte), Cenadi, Centrache (parte), Cortale (parte), Filadelfia, Girifalco, Jacurso (parte), Olivadi (parte), Palermiti (parte), Polia, San Vito sullo Jonio (parte), Vallefiorita (parte), Chiaravalle Centrale (parte), Capistrano, Monterosso Calabro.

5) zona del Versante Jonico (comuni 9):

comuni di: Badolato, Davoli (parte), Guardavalle, Isca sullo Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (parte), Santa Caterina dello Jonio, San Sostene, Satriano (parte), Cardinale.

6) zona delle Serre (comuni 10):

comuni di: Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallelonga.

7) zona dell'Alto Mesima (comuni 10):

comuni di: Acquaro, Arena, Dasà (parte), Dinami, Gerocarne, Joppolo, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano.

Provincia di Cosenza:

1) zona di Ferro e dello Sparviero (comuni 15):

comuni di: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Francavilla Marittima.

2) zona del Pollino (comuni 11):

comuni di: Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro, Frascineto, Civita, Acquaformosa.

3) zona Dorsale Appenninica - Alto Tirreno (comuni 11):

comuni di: Papasidero, Tortora, Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Orsomarso, Verbicaro, Santa Domenica Talao, Grisolia, Maierà, Buonvicino.

4) zona Dorsale Appenninica - Medio Tirreno e Pollino (comuni 13):

comuni di: Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Belmonte Calabro.

5) zona del Savuto (comuni 17):

comuni di: Grimaldi, Malito, Belsito, Lago, Aiello Calabro, Scigliano, Pedivigliano, Carpanzano, Bianchi, Colosimi, Panettieri, Parenti, Rogliano, Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Mangone, Cellara.

6) zona Silana (comuni 12):

comuni di: San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Celico, Pedace, Sessa Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano (parte), Pietrafitta, Bocchigliero.

7) zona della Sila Greca Cosentina (comuni 12):

comuni di: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia (parte), Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto (parte), Calopezzati (parte), Cropalati, Paludi, Rossano (parte), Cariati (parte).

8) zona Destra del Crati (comuni 11).

comuni di: Corigliano Calabro (parte), Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, Tarsia (parte).

9) zona Busento (comuni 9).

comuni di: Mongrassano, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico (parte), Montalto Uffugo (parte), San Vincenzo la Costa, San Fili.

10) zona delle Serre Cosentine (comuni 9).

comuni di: Rende (parte), Marano Marchesato (parte), Marano Principato (parte), Cerisano, Mendicino, Carolei (parte), Domanico, Dipignano, Paterno Calabro.

11) zona Unione delle Valli (comuni 7):

comuni di: Fagnano Castello, Malvito, San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese (parte), Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro.

Provincia di Reggio Calabria:

1) zona dello Stilaro e dell'Allaro (comuni 6):

comuni di: Bivongi, Caulonia (parte), Pazzano, Placanica (parte), Stilo, Roccella Jonica (parte).

2) zona della Limina (comuni 7):

comuni di: Martone, San Giovanni di Gerace, Grotteria (parte), Mammola, Canolo, Gerace (parte), Gioiosa Jonica (parte).

3) zona del Medio Jonio Reggino (comuni 15):

comuni di: Africo, Antonimina, Ciminà, Platì, Careri, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Samo, Benestare (parte), Casignana (parte), Bovalino (parte), Ardore (parte), Sant'Ilario dello Jonio (parte), Bruzzano Zeffirio (parte), Ferruzzano (parte).

4) zona del Versante Jonio Meridionale (comuni 9):

comuni di: Staiti, Palizzi, Bova, Roghudi, Roccaforte del Greco, Condofuri, San Lorenzo, Bagaladi, Melito di Porto Salvo (parte).

5) zona del Versante dello Stretto (comuni 11):

comuni di: Cardeto, Santo Stefano d'Aspromonte, San Roberto, Motta San Giovanni (parte), Montebello Jonico (parte), Sant'Alessio d'Aspromonte (parte), Laganadi (parte), Calanna (parte), Reggio Calabria (parte), Scilla, Villa San Giovanni (parte).

6) zona del Versante Tirrenico Meridionale (comuni 9):

comuni di: Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Cosoleto, Delianuova, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte, Oppido Mamertina (parte), Molochio (parte), Varapodio (parte).

7) zona del Versante Tirrenico Settentrionale (comuni 7):

comuni di: Cittanova (parte), San Giorgio Morgeto, Cinquefrondi (parte), Giffone, Galatro, San Pietro di Caridà, Serrata (parte).

Art. 2.

Costituzione delle comunità montane

Tra i comuni compresi, in tutto o in parte, in ciascuna delle zone omogenee determinate dal precedente articolo è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 3.

Variazioni territoriali concernenti le comunità

Ogni variazione concernente la delimitazione di una zona omogenea è adottata con legge regionale intesi le comunità montane interessate e i comuni che ne fanno parte.

Con la stessa legge sono stabilite le conseguenti modificazioni nelle circoscrizioni della comunità e sono regolati i rapporti giuridici e patrimoniali dipendenti.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione dei comuni esistenti, debbono, ove riguardino territori montani, provvedere alle necessarie variazioni e modificazioni di cui ai precedenti commi e regolare i rapporti giuridici e patrimoniali fra le comunità e i comuni che ne fanno parte.

Art. 4.

Estinzione della comunità montana

La comunità montana si estingue quando la legge regionale, intesi la comunità e i comuni che ne fanno parte, modificando la ripartizione dei territori montani, sopprime la relativa zona omogenea.

La stessa legge regola i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

Art. 5.

Disposizioni generali concernenti lo statuto

Ciascuna comunità montana, nel rispetto dei principi contenuti nello statuto della Regione, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e nella presente legge, delibera lo statuto entro 4 mesi dalla costituzione.

Lo statuto e le eventuali modificazioni sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità e sono approvati dal Consiglio regionale.

Lo statuto deve stabilire tra l'altro:

a) la denominazione e la sede della comunità;
b) le finalità, i compiti e le funzioni;
c) il numero dei componenti la giunta;
d) le attribuzioni degli organi;
e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi e i modi di sostituzione;
f) le modalità per il funzionamento del consiglio e della giunta;
g) le modalità per l'elezione della giunta, del presidente e dei vice presidenti e dei componenti il collegio dei revisori dei conti, per quanto non previsto dalla presente legge;
h) la durata in carica del collegio dei revisori dei conti;
i) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti il collegio dei revisori dei conti e modi di sostituzione;
l) le modalità per la nomina dei rappresentanti presso gli altri enti, organizzazioni o commissioni;
m) l'eventuale istituzione dei comitati tecnici;
n) i modi di finanziamento;
o) le modalità per l'assunzione di oneri finanziari;
p) le norme relative al demanio ed al patrimonio;
q) le modalità per regolare i rapporti con altri enti operanti nel territorio;
r) le modalità per l'adozione del bilancio preventivo e per l'approvazione del conto consuntivo;
s) i criteri per la determinazione degli eventuali oneri a carico dei comuni;
t) l'organizzazione e la strutturazione degli uffici;
u) le modalità per la nomina del tesoriere.

TITOLO II

STRUTTURA DELLE COMUNITA' MONTANE

Capo I

ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 6.

Organi della comunità

Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente.

Capo II

IL CONSIGLIO

Art. 7.

Composizione e durata in carica del consiglio

Il consiglio della comunità montana è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti e dura in carica 5 anni.

Ciascun comune è rappresentato dal sindaco nonchè da un consigliere della maggioranza e da uno della minoranza eletti dal consiglio comunale con votazione segreta.

Ogni consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti presso il consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale a seguito delle elezioni amministrative.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal commissario.

Art. 8.

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio è il massimo organo deliberante della comunità montana.

Lo statuto determina le attribuzioni del consiglio.

Spetta in ogni caso al consiglio:

a) deliberare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
b) eleggere la giunta, il presidente, i vice presidenti ed il collegio dei revisori dei conti;
c) nominare i rappresentanti della comunità presso altri enti, organizzazioni e commissioni;
d) pronunciare la decadenza dei componenti gli organi;
e) esprimere i pareri;
f) esercitare la potestà regolamentare;
g) deliberare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
h) deliberare la nomina, la sospensione ed il licenziamento del personale;
i) deliberare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio ed il piano urbanistico;
l) approvare entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 31 maggio successivo alla scadenza dell'esercizio il conto consuntivo relativo alla gestione e la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio;
m) deliberare le variazioni di bilancio e lo storno di fondi da un capitolo all'altro;
n) eliminare i crediti inesigibili;
o) deliberare i mutui e gli investimenti fruttiferi;
p) fissare l'eventuale contributo finanziario facente carico ai comuni;
q) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in giudizio e le transazioni;
r) deliberare ogni altro provvedimento per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedono l'espressa attribuzione ad ogni altro organo.

Capo III

LA GIUNTA

Art. 9.

Composizione ed attribuzioni della giunta

La giunta è l'organo esecutivo della comunità montana.

E' eletta dal consiglio della comunità ed è formata da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13 e comunque inferiore alla metà dei componenti il consiglio, da determinarsi statutariamente, un terzo dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare.

Tra i componenti la giunta, il consiglio elegge il presidente e due vice presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Spetta alla giunta:

a) deliberare la convocazione del consiglio;

b) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del consiglio;

c) formare il progetto di bilancio;

d) deliberare intorno ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti, ai contratti.

La giunta esercita ancora ogni altra funzione espressamente conferitale dalle leggi e dallo statuto della comunità ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti ed al raggiungimento dei fini di cui all'art. 6.

La giunta può assumere, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio.

In tal caso le deliberazioni dovranno essere sottoposte all'esame del consiglio a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data dell'adozione al fine di ottenerne la ratifica.

La giunta esecutiva delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti.

Capo IV

IL PRESIDENTE

Art. 10.

Attribuzioni del presidente

Il presidente rappresenta la comunità, presiede il consiglio e la giunta: convoca la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; stipula i contratti deliberati dal consiglio o dalla giunta, rappresenta la comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie riferendone al consiglio nella sua prima seduta; esercita ogni altra funzione affidatagli dalle leggi e dallo statuto.

Art. 11.

I vice presidenti

Il presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente eletto dalla maggioranza ed in caso di assenza od impedimento di questi da quello eletto dalla minoranza.

Art. 12.

Elezione della giunta, del presidente e dei vice presidenti

L'elezione dei membri della giunta avviene con voto limitato a non più dei due terzi dei componenti da eleggere.

Tra i componenti la giunta il consiglio elegge il presidente.

L'elezione ha luogo in prima e seconda votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che abbia conseguito la maggioranza relativa.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Eletto il presidente, il consiglio procede quindi alla elezione tra i componenti la giunta dei due vice presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Sono eletti il componente di maggioranza della giunta e quello di minoranza che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

In caso di elezioni suppletive si procede con le modalità di cui ai commi precedenti.

Capo V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 13.

Composizione del collegio

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal consiglio della comunità tra i consiglieri non facenti parte della giunta.

Capo VI

PERSONALE ED UFFICI

Art. 14.

Organizzazione degli uffici - personale comandato

L'organizzazione del personale e degli uffici è prevista dallo statuto.

Le comunità montane possono provvedere alla costituzione dei propri uffici con personale comandato dalla Regione, dalle provincie, dai comuni, dall'ente regionale di sviluppo in agricoltura e dai consorzi di bonifica montani, con l'osservanza delle norme che regolano l'istituto del comando e ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 15.

Personale assorbito

Il personale che occupa posti previsti dalla pianta organica delle comunità montane e dei consigli di valle e delle aziende speciali consorziali sciolte a norma del successivo art. 26 e quello straordinario che abbia svolto presso i medesimi servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze della comunità montana costituita nel territorio, in tutto o in parte, del disciolto ente, conservando se migliore, lo stato giuridico ed il trattamento economico già acquisito.

Capo VII

CONTROLLI

Art. 16.

Controllo sugli atti - vigilanza e tutela sulle comunità

Il controllo sugli atti della comunità è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente sul territorio ove ha sede la comunità, nei modi, nella forma e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei comuni.

Il potere di controllo sostitutivo è esercitato dalla sezione di cui al comma precedente.

La vigilanza e la tutela sulla comunità è esercitata dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

TITOLO III

ATTIVITA' DELLA COMUNITA'

Capo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 17.

Determinazioni dello statuto

Lo statuto della comunità montana stabilisce le forme della partecipazione popolare ed in particolare delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche e delle associazioni portatrici di istanze sociali, culturali ed economiche, operanti nel territorio, alle attività della comunità.

Art. 18.

Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio

Lo statuto deve prevedere i rapporti intercorrenti tra la comunità montana e gli altri enti operanti nel territorio.

Tali rapporti saranno stabiliti attraverso la costituzione da parte delle comunità di comitati tecnici consultivi nei quali saranno rappresentati i suddetti enti.

A norma dell'art. 5, quinto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i programmi ed i piani elaborati dagli altri enti operanti nel territorio della comunità, devono essere coordinati ed adeguati al piano di sviluppo zonale della comunità stessa.

Capo II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI ANNUALI

Art. 19.

Piano di sviluppo

La comunità montana programma i propri interventi mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico sociale della propria zona ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il piano di sviluppo deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'esame conoscitivo della realtà della zona, con riferimento anche agli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale e all'eventuale piano generale di bonifica montana;

b) la previsione delle concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi;

c) l'indicazione del tipo, della localizzazione e del presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, nonchè della misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano deve essere corredato almeno dei seguenti elaborati:

1) relazione generale;

2) planimetria in scala di 1:10.000:

a) delle localizzazioni degli interventi in programma;

b) dei bacini e dei corsi d'acqua, dei boschi e degli insediamenti agricoli;

c) dei collettori, scolmatori ed impianti di depurazione;

d) della rete dei servizi canalizzati (elettrodotti, gasdotti, acquedotti);

e) delle reti delle principali linee di comunicazione;

f) della rete ospedaliera e di quella scolastica;

g) degli insediamenti abitativi e produttivi;

3) stralcio della carta geologica regionale e delle tabelle regionali, riferite agli ultimi 30 anni, degli indici di piovosità e delle portate medie dei corsi d'acqua;

4) tavole riassuntive dell'attività agricola (struttura fondiaria, coltivazioni erbacee, coltivazioni legnose, serre, patrimonio zootecnico, patrimonio forestale, bonifica montana, cooperazione agricola), industriale, artigianale (consistenza delle imprese, localizzazione forze di lavoro), turistica (consistenza degli esercizi e movimento turistico nell'ultimo quinquennio) e commerciale (per licenze all'ingrosso e al dettaglio);

5) tavole riassuntive delle unità scolastiche e degli alunni iscritti e dei presidi sanitari.

Il piano di sviluppo contiene eventualmente il piano urbanistico formato dalla comunità a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 20.

Formazione ed approvazione del piano

Il piano di sviluppo è predisposto a cura della giunta della comunità sulla base delle indicazioni del piano regionale, o, in difetto, delle direttive deliberate dal consiglio delle comunità e sentiti gli enti operanti nel territorio.

Il piano è adottato dal consiglio della comunità con apposita deliberazione ed è quindi, entro dieci giorni, pubblicato mediante affissione nell'albo della comunità e di ogni comune associato per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Di quanto sopra è data immediatamente pubblica informazione mediante avviso pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e in uno o più giornali di larga diffusione con la espressa menzione che « enti e privati entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione possono presentare ricorsi nonchè, ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano, osservazioni e proposte ».

Eguale avviso deve essere affisso nei luoghi di pubblica frequenza di ogni comune associato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, il consiglio della comunità, adottate le proprie specifiche determinazioni in ordine ai ricorsi, alle osservazioni e proposte presentate in termine ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione unitamente ai ricorsi, alle osservazioni e proposte e alle proprie determinazioni.

Il piano è approvato entro sessanta giorni dal ricevimento, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale, che decide anche sui ricorsi.

Art. 21.

Misure di salvaguardia

Dalla data di adozione dei piani di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, da parte del consiglio della comunità e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comunali o delle loro varianti in conformità allo stesso piano approvato, e comunque per non oltre due anni dall'adozione del piano medesimo, il sindaco di ogni comune è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato e da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni contenute nel piano.

Per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato e da notificare all'interessato ordina la sospensione dei lavori edilizi e di trasformazione fondiaria che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Art. 22.

Programma stralcio

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la comunità montana definisce ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e delle spese relative.

Il programma stralcio è predisposto a cura della giunta ed è trasmesso alla provincia, ai comuni associati nella comunità, agli enti operanti nel territorio e alle associazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative almeno venti giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua adozione.

Il programma stralcio, adottato dal consiglio della comunità, è trasmesso entro il 30 settembre alla giunta regionale unitamente alle osservazioni e proposte pervenute e alle relative determinazioni.

Il programma è approvato entro trenta giorni dal ricevimento con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 23.

Prima applicazione della legge

Il primo piano di sviluppo quinquennale è approvato dalla comunità entro un anno dalla sua costituzione e, al fine di consentire la più sollecita attuazione degli interventi, può contenere il primo programma stralcio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Ripartizione dei fondi e finanziamento dei programmi

La giunta regionale ripartisce tra le comunità i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o altrimenti disponibili:

a) per 4/10 in proporzione alla superficie territoriale della comunità;

b) per 2/10 in proporzione della popolazione residente nel territorio della comunità, quale risulta dagli ultimi dati dell'ISTAT;

c) per 4/10 in relazione ai tassi di emigrazione e di occupazione relativi al territorio della comunità e allo stato di dissesto idrogeologico.

Sulla base della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente, la giunta provvede a finanziare i programmi stralcio; il finanziamento è disposto contestualmente all'approvazione dei programmi.

Art. 25.

Attuazione dei piani

Per l'attuazione dei piani la comunità montana, di intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici di altri enti.

La comunità montana può conferire deleghe agli altri enti operanti nel territorio, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la realizzazione di singole opere di volta in volta indicate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Scioglimento dei consigli di valle e delle comunità montane istituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e delle aziende speciali consorziate istituite a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I consigli di valle e le comunità montane istituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 nonchè, di intesa con i relativi enti, le aziende speciali istituite a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e di cui alle seguenti lettere, sono sciolte ed assorbite dalle comunità montane costituite a norma della presente legge, dalla data di costituzione delle medesime:

a) comunità montana « del Ferro e dello Sparviero » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 12037 del 6 marzo 1958;

b) comunità montana « del Pollino » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 1740 del 2 marzo 1964;

c) comunità montana « Silana » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 3167 del 29 luglio 1961;

d) comunità montana «Consiglio dell'Unione delle Valli e delle zone omogenee del Cocchiato, Esaro, Fullone e Occido » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 1019 del 12 febbraio 1970;

e) comunità montana « Presilana-Catanzarese » - costituita con decreto prefettizio n. 1206 del 2 agosto 1971;

f) comunità montana « del Reventino e territori contermini » - Catanzaro - costituita con decreto prefettizio n. 11168/3 del 9 gennaio 1967;

g) azienda speciale consorziale « Gruppo Aspromonte » - costituita con decreto prefettizio n. 17535 del 10 aprile 1957, comprendente i comuni di Reggio Calabria, Scilla, Sinopoli;

h) azienda speciale consorziale « Gruppo Jonico » - costituita con decreto prefettizio n. 14352/3 del 21 dicembre 1957, comprendente i comuni di Canolo, Platì, Bova, Palizzi, Casignana, Careri, San Giovanni di Gerace, Placanica, Sant'Agata del Bianco, Samo, Africo;

i) azienda speciale consorziale « Gruppo Tirrenico » - costituita con decreto prefettizio n. 17230/3 del 13 giugno 1957, comprendente i comuni di Galatro, Cittanova, Molochio, Oppido Mamertina, Varapodio, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte.

Il patrimonio di tali enti è trasferito alle nuove comunità che subentrano nelle attività e passività in proporzione al numero dei comuni acquisiti per effetto della presente legge.

Art. 27.

Finanziamento straordinario

Per le necessità di primo impianto e per l'avvio della formazione del piano di sviluppo delle comunità montane la Regione stanzia la somma di L. 500 milioni da erogarsi all'atto dell'insediamento del presidente provvisorio nella misura di L. 20 milioni per ogni comunità.

All'onere di cui sopra si fa fronte mediante prelevamento della somma di L. 500 milioni dal cap. 6304, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'anno 1973.

Art. 28.

Prima riunione del consiglio

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti con le modalità di cui all'art. 7.

I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal commissario.

Il consiglio della comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni su convocazione del presidente della giunta regionale che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e la indicazione della sede di riunione e, come primo atto, dopo la nomina del presidente e dei vice presidenti provvisori, redige e delibera lo statuto.

Fino alla nomina del presidente e dei vice presidenti provvisori di cui al precedente comma, le funzioni di presidente sono esercitate dal sindaco del comune indicato come sede della prima riunione, assistito dal segretario comunale.

Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale il consiglio delle comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede, per l'elezione dei propri organi.

Art. 29.

Elezione del presidente e dei due vice presidenti provvisori

L'elezione del presidente provvisorio di cui al terzo comma dell'articolo precedente ha luogo in prima e seconda votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se nella seconda votazione nessun consigliere abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che abbia conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Eletto il presidente provvisorio, il consiglio procede quindi all'elezione dei due vice presidenti provvisori, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Sono eletti il consigliere di maggioranza e quello di minoranza che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Lo spoglio delle schede è compiuto in seduta pubblica dall'ufficio provvisorio di presidenza, costituito a norma del quarto comma del precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 29 gennaio 1974

GUARASCI

(1280)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740530)